



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AVVOCATURA

Assunto il 17/02/2025

Numero Registro Dipartimento 426

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2135 DEL 17/02/2025

Oggetto: CT 244/2025 – Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro – Ricorso C.S.B. SRL Unipersonale C/ Regione Calabria - Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore - Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE REGGENTE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO che l'Avvocatura regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, così come successivamente integrato e modificato, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione;

VISTO l'atto pervenuto all'Avvocatura regionale con il quale la C.S.B. SRL Unipersonale ha proposto ricorso dinanzi al TAR Calabria, sede di Catanzaro, al fine di ottenere l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del Decreto n. 364 del 26.11.2024, con il quale il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, ha disposto di non accogliere l'istanza di rinnovo dell'accreditamento per la branca specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitativa presentata dalla struttura ricorrente, nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o consequenziale, inclusa, la nota prot. n. 600038 del 25/09/2024 trasmessa dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90;

RILEVATO che emerge l'opportunità di resistere al ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo a tal fine apposito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente;

VISTO l'art. 7 comma 3 della L. R. n. 56 del 30/12/2013 avente ad oggetto "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario;

VISTO lo Statuto regionale, approvato con L. R. n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 7 del 13 maggio 1996, avente ad oggetto "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 665 del 14/12/2022 di Approvazione Regolamento regionale n. 12 del 14/12/2022 avente ad oggetto "Il Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta regionale";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024 di approvazione del regolamento n. 11 del 24/10/2024 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale-approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022";

VISTO il Decreto del Presidente della G. R. n. 55 del 24/09/2024 con il quale l'avv. Angela Marafioti è stata nominata Coordinatore reggente dell'Avvocatura regionale;

DATO ATTO che il presente decreto riporta la firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella nota prot. n. 191005 del 10/06/2020 di questa Avvocatura;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni sopra espresse, che si intendono qui integralmente riportate, di:

- ~ di costituirsi nel giudizio indicato in premessa;
- ~ di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'Avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale;
- ~ di dare atto che, relativamente all'incarico come sopra assegnato all'avvocato regionale, non trova applicazione l'art. 7, comma 3, della L. R. n. 56/2013;
- ~ di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679;
- ~ di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente da proporsi entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Coordinatore reggente
Angela Marafioti
(con firma digitale)